



Roma, 03 gennaio 2022
Prot. n. 02

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai CAAF CGIL
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Ai Dip. Previdenza, Welfare e MdL Cgil
LORO SEDI

Allegati: 2

Oggetto: Assegno Unico e Universale per i figli a carico – Decreto legislativo n. 230 del 21/12/2021 e messaggio Inps n. 4748 del 31/12/2021.

Care/i compagne/i,

in data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 309) il Decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, che istituisce l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUUF), in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 46/2021.

L'Assegno costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il Decreto in oggetto, precisa che si considerano figli minorenni a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE (calcolato ai sensi dell'ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Nel caso di nuclei familiari con figli maggiorenni l'ISEE è calcolato ai sensi dell'ISEE ordinario o ISEE ordinario corrente. I redditi e gli importi che determinano il limite reddituale del figlio minorenni o maggiorenne (sino al 21° anno di età) sono riferiti al secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU. Nel caso di DSU presentata nel 2022 i redditi sono dell'anno fiscale 2020.

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto dichiarati in domanda dal richiedente l'Assegno, fermo restando il rispetto dei criteri istitutivi dell'ISEE (Dpcm 159/2013).

BENEFICIARI

L'assegno è riconosciuto:

- ❖ per ogni figlio minorenni a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;

- ❖ per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo (riferito all'anno di presentazione della domanda di AUUF) inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- ❖ per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'Assegno spetta nell'interesse del figlio in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'Assegno.

REQUISITI

L'AUF è riconosciuto a condizione che **al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:**

- ❖ sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- ❖ sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- ❖ sia residente e domiciliato in Italia con i figli a carico, residenti sul territorio italiano;
- ❖ sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO

Il Decreto legislativo in oggetto prevede per ciascun figlio minore un importo pari a 175 euro mensili. L'importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Si riduce gradualmente all'aumentare del livello di ISEE fino a raggiungere un valore di 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per quanto riguarda i figli maggiorenni, è previsto fino al compimento del ventunesimo anno di età un importo pari a 85 euro mensili. Anche in questo caso l'importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Si riduce gradualmente all'aumentare del livello di ISEE fino a raggiungere un valore di 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Sono previste maggiorazioni in caso di:

- ❖ famiglie con tre o più figli
- ❖ figli con disabilità
- ❖ madre < 21 anni
- ❖ entrambi i genitori hanno reddito da lavoro.

Di seguito una tabella esemplificativa:

Figli a carico (*)	ISEE	a	Importo AU mensile	Descrizione importo	Maggiorazioni eventuali		
					Disabilità grave/Non Autosufficienza	Età madre inferiore 21 anni	Entrambi genitori con reddito da lavoro
Per ciascun figlio minorenni	Fino 15.000€	a	175€	175€ per figlio minorenni	//	+20€	+30€
	Oltre 40.000€ o assente		50€	50€ per figlio minorenni	//	+20€	0
Per ciascun figlio 18-21 anni	Fino 15.000€	a	85€	85€ per figlio 18-21 anni	//	//	//
	Oltre 40.000€ o assente		25€	25€ per figlio 18-21 anni	//	//	//
Per ciascun figlio minore con disabilità	Fino 15.000€	a	260€	175€ per figlio + 85€ maggiorazione disabilità media	+ 10€ (disabilità grave) / (NA)	+20€	+30€
	Oltre 40.000€ o assente		135€	50€ per figlio + 85€ maggiorazione disabilità media	+ 10€ (disabilità grave) / (NA)	+20€	0
Per ciascun figlio 18-21 anni con disabilità	Fino 15.000€	a	165€	85€ per figlio 18-21 anni + 80€ maggiorazione disabilità	//	//	//
	Oltre 40.000€ o assente		105€	25€ per figlio 18-21 anni + 80€ maggiorazione disabilità	//	//	//
Per ciascun figlio con disabilità + 21 anni	Fino 15.000€	a	85€	85€ per figlio maggiore di 21 anni con disabilità	//	//	//
	Oltre 40.000€ o assente		25€	25€ per figlio maggiore di 21 anni con disabilità	//	//	//

Nel merito del classificatore delle disabilità, in attesa di aggiornamento, bisogna far riferimento alla successiva tabella predisposta dall'Istituto nei criteri istitutivi dell'ISEE (Dpcm 159/2013).

CATEGORIE	DISABILITÀ MEDIA	DISABILITÀ GRAVE	NON AUTOSUFFICIENZA
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI	- Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, art. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	- Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
INVALIDI ULTRASessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	- Art 4, L.138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
SORDI CIVILI	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59% (D.Lgs.38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L.296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS GESTIONE EX INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP		- Art 3, comma 3, L.104/92	

MAGGIORAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE NON SUPERIORE A 25.000 EURO

Il Decreto legislativo n. 230/2021 ha previsto per le prime tre annualità una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:

- ❖ ISEE non superiore a 25.000 euro;
- ❖ effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Assegno per il Nucleo Familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

L'importo aggiuntivo da erogare sarà determinato dalla sommatoria su base mensile della componente familiare e della componente fiscale delle vecchie detrazioni, dalla quale sommatoria dovrà essere sottratto l'importo dell'assegno come determinato dalla nuova normativa.

La maggiorazione mensile spetta:

- ❖ per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- ❖ per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- ❖ per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
- ❖ La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

La sussistenza dei requisiti è auto dichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Trattandosi di una maggiorazione riconosciuta su esplicita richiesta da parte del richiedente, consigliamo, fin da subito ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Istituto, di spuntare sempre la casella corrispondente. Tale autodichiarazione sarà soggetta a controllo successivo da parte dell'INPS.

Inoltre, per quanto riguarda il requisito dell'effettiva percezione dell'ANF nel corso del 2021, consigliamo di procedere tempestivamente alla presentazione di eventuali domande di ANF giacenti e relative a periodi antecedenti il 01/01/2022 riservandoci di impartire ulteriori indicazioni dopo la pubblicazione della circolare applicativa dell'INPS.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La domanda per l'Assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

L'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'Assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'Assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L'Istituto nel messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 (che alleghiamo alla presente), con il quale ha comunicato il rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande, precisa che la domanda è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione. Nella domanda si dovranno indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato al richiedente (a richiesta, anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L'Inps nel messaggio in oggetto chiarisce che il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere inseriti anche in un momento successivo. In quest'ultimo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'Inps.

La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere al momento della domanda una delle tre diverse opzioni per l'imputazione del pagamento.

Nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. All'atto della presentazione della domanda dovrà essere selezionata la prima opzione:

- ***"In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente".***

La medesima opzione può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza opzione.

Se il minore è in affidamento esclusivo o condiviso o è stato nominato un tutore o un affidatario, nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, in

caso di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:

- ***“Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;***
- ***“Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di Assegno”.***

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore (con provvedimento del giudice nel quale viene stabilito il collocamento del minore presso il richiedente) si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’Assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

Il Decreto legislativo ha previsto che i figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

L’Assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

- ❖ accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area SEPA. Gli strumenti di riscossione dell’Assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
 - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- ❖ consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- ❖ per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza accredito sulla carta RDC.

L’Istituto precisa che l’IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione. Nel caso di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

COMPATIBILITÀ

L'AUUF è compatibile:

- ❖ con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali,
- ❖ con il Reddito di Cittadinanza. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'AUUF, congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell'importo dell'Assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'Assegno unico in parti uguali fra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L'Assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 del TUIR di cui al DPR n.917/86).

ABROGAZIONI

Il Decreto legislativo n. 230/2021 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

- ❖ l'assegno di natalità (bonus bebè). Da parte dell'Istituto c'è l'intenzione, per i nati nel 2021, di continuare pagare anche le mensilità, in aggiunta all'AUUF, che ricadono nel 2022 (è un punto di attenzione nella imminente circolare INPS che deve essere oggetto di conferma);
- ❖ il premio alla nascita o per l'adozione del minore (comma 353 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016);
- ❖ le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

- ❖ sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge n. 448/98), che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- ❖ cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili (articolo 2 del decreto-legge n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/88, e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55);
- ❖ sono modificate le "Detrazioni per carichi di famiglia" di cui all'articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L'AUUF non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Il Decreto legislativo in oggetto dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di Assegno Temporaneo per i figli minori. L'assegno temporaneo è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022.

Infine, è prorogata fino al 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (art. 5 del decreto-legge n. 79/2021).

Come già segnalato, ricordiamo che l'Inps ha messo a disposizione sul proprio sito un simulatore per il calcolo dell'AUUF al quale si può accedere senza alcuna credenziale.

Di seguito il link: <https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>

CONCLUSIONI

In allegato vi trasmettiamo, oltre al messaggio INPS n. 4747 del 31/12/2021, anche le slides che abbiamo congiuntamente predisposto e che saranno opportunamente aggiornate non appena l'INPS pubblicherà la circolare applicativa.

Con l'occasione comunichiamo alle compagne e ai compagni dell'INCA il codice SIINCA3 che dovrà essere attribuito a questo nuovo prodotto: I 19 00 - Assegno Unico Universale per figli D.Lgs. 230/2021.

In conclusione, segnaliamo che nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 230/2021 non sono state allegate le tabelle 1 e D relative agli importi e alle maggiorazioni dell'Assegno. Siamo in attesa dell'integrazione in Gazzetta Ufficiale.

Ritourneremo sull'argomento non appena l'INPS pubblicherà la circolare applicativa.

Fraterni saluti.

Per Area
Previdenza e Assistenza
Giuseppe Colletti

Per la Presidenza
INCA CGIL
Anna Maria Bilato

Per il Consorzio Nazionale
CAAF CGIL
Federico Toccaceli